



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE 1bis CIVILE
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELAREIL GIUDICE TUTELARE,

letto il ricorso depositato in data 7/07/2010, con cui la sig.ra [REDACTED] ha richiesto che sia autorizzato il rilascio del passaporto per l'estero intestato alla di lei figlia, [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] e convivente con la madre; sentiti la ricorrente e la parte resistente (sig. [REDACTED]) alle udienze dell'8 novembre e del 15 dicembre 2010; valutati gli atti e i documenti depositati dalle parti, ivi incluse le note e le repliche autorizzate;

RILEVA

La vicenda in esame si inserisce in un più ampio e travagliato contesto, nel quale i due genitori si confrontano aspramente fin dai tempi del periodo di gestazione della piccola [REDACTED]. Il terreno di scontro è rappresentato proprio dalla figlia minore. In estrema sintesi, la madre lamenta: a) che il sig. [REDACTED] si sia disinteressato delle problematiche relative alla gravidanza, b) abbia omesso di prendere non meglio precisate decisioni e provvedimenti che consentissero alla concepita di nascere in una "famiglia" e in un contesto congruo, c) sia del tutto sparito dalla vita di madre e figlia tra il sesto mese di gravidanza e il sesto mese di vita di [REDACTED] d) abbia volutamente ritardato il riconoscimento della bambina, e) e non abbia mai fornito spontaneamente alcun sostegno economico per il mantenimento di [REDACTED]. Dal canto suo, il padre respinge tutto quanto *ex adverso* dedotto, precisando che le affermazioni della sig.ra [REDACTED] sovvertono completamente la realtà e che il rifiuto del consenso al rilascio del passaporto individuale per la minore trova la sua ragion d'essere nel comportamento della madre – "scientemente esiliante" nei confronti del padre, sin dalla nascita della bambina – e quindi nella preoccupazione che "l'allontanamento della piccola [REDACTED] dal territorio nazionale comprometta definitivamente il rapporto tra la minore e il padre".

Solo di recente (In data 15 dicembre 2010) i genitori hanno finalmente formalizzato dinanzi al tribunale per i minorenni di Roma un accordo che regola la frequentazione del sig. [REDACTED] con [REDACTED] (poiché trattasi di documento rilevante in questa sede, esso è stato acquisito agli atti).

RITIENE

Nel caso di specie non sussistono gli estremi per negare l'autorizzazione richiesta dalla ricorrente (in particolare, il rischio che la sig.ra [REDACTED] possa fuggire definitivamente all'estero con la minore appare destituito di ogni fondamento e credibilità; e, d'altra parte, neanche il sig. [REDACTED] sembra porre la questione in questi termini, paventando piuttosto che l'espatriabilità della piccola [REDACTED] possa rappresentare uno strumento in più nelle mani della madre per tenere il padre periodicamente lontano dalla minore).

Pertanto, trattandosi di una coppia di genitori ancora estremamente litigiosa (il predetto accordo dinanzi al giudice minorile rappresenta certamente un importante passo in avanti, ma non ha ancora avuto una prolungata e costante applicazione), appare opportuno dettare qualche regola che governi l'utilizzo del passaporto intestato alla minore, evitando rischi di spiacevoli "sorprese" per entrambi i genitori.

P.Q.M.

dispone quanto segue:

- a) autorizza la sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] e ivi residente in [REDACTED] n. [REDACTED] ad ottenere – per la durata massima prevista dalla legge – il

fasc. [redacted]

- rilascio del passaporto per l'estero direttamente intestato alla figlia minore [redacted] nata a [redacted] il [redacted] e convivente con la madre;
- b) ordina che la custodia materiale del documento di cui al precedente punto a spetti fin da subito al genitore con il quale la minore convive stabilmente, con obbligo di mettere questo stesso passaporto a disposizione dell'altro genitore tutte le volte che questi ne abbia bisogno e sempre che egli abbia rispettato quanto disposto al successivo punto c;
- c) ordina che, in caso di viaggio all'estero con la figlia minore nei periodi di propria spettanza e per un arco temporale superiore a tre giorni, ciascuno dei genitori comunichi per iscritto all'altro con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni il o i Paesi di destinazione, le località specifiche che saranno visitate, le soluzioni alloggiative prescelte, la reperibilità telefonica mobile e fissa: il difetto di tale comunicazione, come pure la violazione dell'obbligo di cui al precedente punto b, potrà essere valutato da questo giudice ai fini del ritiro del documento valido per l'espatrio del genitore inadempiente, nonché dell'eventuale iscrizione della minore nelle liste di frontiera.

Si dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi agli interessati.

Roma, li 24 gennaio 2011

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE TUTELARE
Dott. Andrea Oliva

[Handwritten signature]

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Esecuzione
24/1/2011
IL CANCELLIERE
Maurizio

PRODOTTO
VISTO
FOIA 7-2-11